

**Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/01/2025) 23/05/2025, n. 13843****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere

Dott. TASSONE Stefania - Consigliere

Dott. GORGONI Marilena - Relatore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23185/2023 R.G. proposto da:

A.A. e B.B., rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO POLCINO (Omissis, Omissis);

-ricorrenti-

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSANNA COMITO (Omissis) e NICOLA IANNARONE (Omissis, Omissis,);

-controricorrente-

nonché contro

ALPITOUR Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNELLI ROBERTO (Omissis);

-resistente-

avverso la SENTENZA di TRIBUNALE LARINO n. 180/2023, depositata il 06/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

**Svolgimento del processo**

Per motivi di salute A.A. era impossibilitata a usufruire del pacchetto tutto compreso con destinazione Sharm- El Sheikh, acquistato presso l'Agenzia Anatolia Tour, organizzato dal tour operator Eden viaggi Spa, oggi ALPITOUR Spa

La A.A. e il marito, B.B., allegando un certificato medico, chiedevano, tramite l'agenzia di viaggi, il rimborso della intera somma pagata anticipatamente per l'acquisto del pacchetto turistico, ma il tour operator, calcolando le spese relative alle commissioni per le penali, le penali non commissionabili nonché i vari costi per le assicurazioni, tratteneva la somma di Euro 1.170,09 e restituiva loro Euro

277,117.

Convenivano allora innanzi al Giudice di Pace di Termoli l'allora società Eden viaggi Spa, allo scopo di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di Euro 1.170,09, ritenendola indebitamente trattenuta.

La convenuta otteneva di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, UnipolSai Assicurazione Spa, la quale nelle more del giudizio versava l'importo di Euro 628,12 sul conto corrente della sig.ra A.A., come contrattualmente previsto.

Il Giudice di Pace di Termoli, con sentenza n. 93/2021, rigettava la domanda e compensava le spese di lite tra le parti, ritenendo che per l'annullamento del viaggio gli attori avevano ricevuto il complessivo importo di Euro 905,29 di cui ero 277,117 dalla Eden viaggi ed Euro 628,12 da parte della compagnia assicurativa, e che quindi era stato loro rimborsato tutto ciò cui avevano diritto, al netto delle penali stabilite in Euro 1.170,09.

Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice d'appello, con la sentenza n. 180/2023, depositata il 6/04/2023, ha rigettato l'impugnazione dei due coniugi, osservando che: i) l'art. 10 comma 3 delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici prevedeva la facoltà di recesso del viaggiatore senza applicazione di penali nei soli casi ivi specificamente elencati, tra i quali non rientrava l'ipotesi di sopravvenuta malattia del viaggiatore; ii) con la sottoscrizione del pacchetto di viaggio tutto compreso, gli appellanti avevano aderito alla polizze assicurative "Viaggiatore Sicuro" e "Viaggiatore Sicuro Extra" che li garantivano rispettivamente per la "rinuncia al viaggio" e per l'"annullamento della prenotazione" per "qualsiasi causa imprevedibile al momento della stipulazione, che non rientri in quanto assicurato dalle Garanzie di annullamento diversamente previste per i motivi documentabili dalla Polizza Base inclusa"; iii) la garanzia copriva le penali di annullamento applicate dal Tour operator sull'intero valore del viaggio, ma che non erano assicurate e non erano rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni; iv) non ricorrendo una fattispecie di annullamento del viaggio con diritto al rimborso integrale delle penali, a fronte dell'importo delle penali pari ad Euro 1.170,09, in base alle previsioni contrattuali e alle Condizioni di polizza, da un lato, del tutto correttamente era stato rimborsato il costo del viaggio detraendo il costo delle penali, e dall'altro, del tutto correttamente, la compagnia aveva detratto dall'importo delle penali da restituire i costi dell'assicurazione (pari ad Euro 330,60), e la franchigia pari al 25%; v) avendo già ricevuto in restituzione la somma complessiva di Euro 905,29 (628,12 + 277,17), gli appellanti non avevano diritto ad alcuna altra somma, essendo il residuo importo di Euro 541,97, pari alla sommatoria del costo dell'assicurazione (di Euro 330,60) e al 25% di franchigia da applicarsi sulle penali assicurate.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la A.A. e il B.B. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa

La società ALPITOUR Spa ha depositato memoria, ma non ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell' art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

## **Motivi della decisione**

1) Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa

Quest'ultima eccezione che la procura speciale alle liti è stata rilasciata su supporto analogico, senza la certificazione autografa del difensore prima della scansione dell'originale cartaceo e l'attestazione della conformità all'originale; nel caso di notifica tramite Pec, ai sensi dell'art. 16-undecies D.L. n. 179 del 2021, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e successivamente trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica

(Cass. n. 6318/2023). Nel caso in esame, mancando il rispetto di tali formalità, non solo non sono state soddisfatte dette formalità, ma la procura speciale alle liti neanche potrebbe considerarsi apposta "in calce al presente ricorso" (pag. 1 del ricorso ex art. 360 c.p.c.), in quanto il ricorso per cassazione è stato redatto in formato nativo digitale ed è stato notificato tramite Pec e depositato in modalità telematica, mentre la procura al difensore è redatta su foglio autonomo cartaceo sottoscritta in modalità analogica dai ricorrenti e pertanto non è concepibile una congiunzione materiale tra un atto digitale (non materiale) ed un atto cartaceo.

L'eccezione è infondata.

Sul punto si è espressa questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 2077 del 19/01/2024, sollecitata dall'ordinanza n. 20176 del 13 luglio 2023, enunciando il seguente principio di diritto: "In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione"; principio già espresso da Cass., Sez. Un., n. 36507/2022, la cui motivazione dava conto di come il requisito della specialità è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso e che detto principio andava esteso a ulteriori "diverse possibilità di conferimento della procura" contemplate dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all'ipotesi di procura nativa digitale - cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale - ma anche al caso di procura digitalizzata, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale.

2) Con unico motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione" dell'art. 36 del Codice del Turismo e dell'art. 1463 cod. civ.

Si dolgono che il giudice dell'appello abbia "violato quanto previsto dall'art. 1463 c.c. in ordine al diritto alla restituzione del costo di un pacchetto turistico di cui il viaggiatore non ha potuto usufruire stante l'impossibilità sopravvenuta (comportante l'impossibilità totale ad (rectius, di) usufruire dello stesso) per fatto sopravvenuto e non dipendente da responsabilità del viaggiatore".

Lamentano non essersi dal giudice dell'appello "tenuto conto della specificità della fattispecie controversa in cui... rivestivano la qualità di consumatori e non ponevano in essere una mera rinuncia al viaggio dovuta a scelte e/o problematiche personali che li hanno indotti a disdire il viaggio e recedere dal contratto bensì a causa di imprevisti ed imprevedibili gravi patologie incorse alla Sig.ra A.A.... si sono trovati nell'impossibilità totale di effettuare il viaggio ed usufruire del pacchetto turistico prescelto, considerata la impossibilità per gli stessi di viaggiare in aereo".

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. "pacchetto turistico" o package) la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.

I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili -da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio

vacanza "tutto compreso" (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315).

Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (cfr. Cass., 27/6/2007, n. 14837 ; Cass., 27/10/2004, n. 20787; 24/5/1997, n. 4636; Cass., 6/11/1996, n. 9643), l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 111 del 1995, poi all'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) e quindi all'art. 33 del Codice del Turismo assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (v. Cass., 3/12/2009, n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), e pertanto la loro responsabilità solidale (v., da ultimo, Cass., 23/4/2020, n. 8124) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso), salvo il diritto di rivalsa, anche nei confronti del terzo prestatore di servizi responsabile (v. Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 10/9/2010, n. 19283; Cass., 29/2/2008, n. 5531).

Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package) la "finalità turistica" connota -come detto- la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento.

Come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo al riguardo, la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad esempio l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc.

Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- essi depongono per l'impossibilità della relativa realizzazione.

In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.).

E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.

Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione.

Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettato nel contratto e che ne connota la causa concreta.

Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o package) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po' dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi. In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766).

La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass., 8/10/1973, n. 2532; Cass.,

14/10/1970, n. 2018; Cass., 29/10/1962, n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c. e art. 1256, 1co., c.c. (v. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (c.d. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894).

L'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140).

Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanzarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguitabilità da parte del debitore.

Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista).

Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto, che dell'obbligazione costituisce la fonte/per irrealizzabilità della relativa causa concreta.

La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037).

Superando le perplessità in passato avvertite in argomento (v. Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce -analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione- (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766; Cass., 6/12/2024, n. 31368).

Orbene nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello ha invero disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove, a fronte della riconosciuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte dei consumatori a causa della "trombosi completa della poplitea" affettante la A.A., nel confermare la pronunzia del giudice di prime cure ha considerato corretto l'operato rimborso da parte del Tour operator agli odierni ricorrenti di quanto percepito al netto delle penali contrattualmente stabilite e quantificate in Euro 1.170,09, quale "importo garantito dalla polizza e già comprensivo del costo della polizza, il cui importo non poteva ritenersi oggetto dell'assicurazione".

Nella parte in cui, pur non mettendo in dubbio la venuta meno nella specie della causa concreta del contratto di acquisto del pacchetto turistico e il diritto dei ricorrenti al rimborso di quanto pagato per acquistarlo, tale giudice ha invero considerato corretto il rimborso, ma con la detrazione dalle penali da restituire dei costi dell'assicurazione (pari ad Euro 330,60) e della la franchigia pari al 25% (pp. 8-9).

Ciò in quanto, da un canto, "all'art. 10 co. 3 delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici è prevista la facoltà di recesso del viaggiatore senza applicazioni di penali nei soli casi ivi specificamente elencati, tra i quali non rientrava l'ipotesi di sopravvenuta malattia del viaggiatore". E, per altro verso, in quanto "con la sottoscrizione del pacchetto di viaggio tutto compreso gli appellanti hanno aderito alle polizze assicurative "Viaggiare Sicuro" e "Viaggiare Sicuro Extra", con le quali lo stesso si è garantito per l'ipotesi, rispettivamente, di "rinuncia al viaggio" ovvero di annullamento della prenotazione per "qualsiasi causa imprevedibile al momento della stipulazione, che non rientri in quanto assicurato dalla Garanzie di annullamento diversamente previste per i motivi documentabili della Polizza Base inclusa".

A tale stregua, il giudice dell'appello è pervenuto ad affermare che, "in forza delle condizioni di polizza, "la garanzia copre le penali di annullamento applicate dal Tour operator sull'intero valore del viaggio"..., ferma restando una franchigia pari al 25% dell'importo indennizzabile", sicché "non ricorrendo una fattispecie di annullamento del viaggio con diritto al rimborso integrale delle penali, a fronte dell'importo delle penali pari ad Euro 1.170,09 in base alle previsioni contrattuali e delle condizioni di Polizza, da un lato, del tutto correttamente l'Agenzia ha rimborsato il costo del viaggio detraendo il costo delle penali da restituire i costi dell'assicurazione (pari ad Euro 330,60), e la franchigia pari al 25%, ottenendo un importo da restituire in forza della polizza pari ad Euro 628,12".

Orbene, emerge invero evidente come i giudici di merito abbiano nella specie fatto in realtà esclusivo riferimento alla portata delle previsioni contrattuali, in base alle quali risultava convenuta l'esclusione della "facoltà di recesso del viaggiatore senza applicazioni di penali" in "ipotesi di sopravvenuta malattia del viaggiatore", del tutto neglignendo che al di là e a prescindere dalle stesse la sopravvenuta impossibilità della utilizzabilità della prestazione da parte del creditore per causa al medesimo non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce -analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione- in termini generali (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione, per il venir meno dell'interesse creditorio, e di conseguenza del contratto, il quale dell'obbligazione costituisce la fonte, per irrealizzabilità della relativa causa concreta (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766; Cass., 6/12/2024, n. 31368).

Ne consegue che le operate detrazioni in argomento risultano invero prive di giustificazione e dall'odierna controricorrente indebitamente operate.

3) Attesa la fondatezza nei suindicati termini del motivo e il conseguente accoglimento del ricorso, dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Larino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Larino, in diversa composizione.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2025.